

**STATUTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DI GESTIONE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

"SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.r.l."

I N D I C E

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Oggetto

Titolo II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale Sociale

Art. 6 - Partecipazione

Art. 7 - Trasferimenti e prelazione

Art. 8 - Azioni - Obbligazioni

Art. 9 - Clausola di esclusione

Art. 10 - Recesso

Art. 10 bis - Ufficio di Coordinamento Intercomunale

Titolo III - ASSEMBLEA

Art. 11 - Assemblea

Art. 12 - Convocazione

Art. 13 - Maggioranze assembleari

Art. 14 - Modalita' di partecipazione

Art. 15 - Presidenza e svolgimento assembleare

Art. 16 - Assemblea ordinaria

Art. 17 - Diritto dei soci

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 18 - Organo Amministrativo

Art. 19 - Cessazione o sostituzione di Amministratori

Art. 20 - Compensi

Art. 21 - Vice Presidente

Art. 22 - Modalita' di convocazione

Art. 23 - Presidenza e svolgimento

Art. 24 - Poteri

Art. 25 - Rappresentanza e deleghe

Titolo V - COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Collegio sindacale

Titolo VI - BILANCIO E UTILI

Art. 27 - Bilancio

Art. 28 - Destinazione dell'utile netto

Titolo VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

Titolo VIII - NORME FINALI

Art. 30 – Foro competente

Art.31 – Disposizione generale finale

==.==.==.==

**Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -
OGGETTO**

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi delle vigenti normative comunitaria e nazionale, e' costituita una Societa' a responsabilita' limitata, a totale capitale pubblico, denominata **"SERVIZI INTERCOMUNALI ECOLOGICI S.r.l." (S.I.ECO. SRL)**, di seguito chiamata Societa'.

La Società costituisce un modello organizzativo rispondente ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria per lo svolgimento di attività di produzione di servizi di interesse generale (Servizi Pubblici Locali), ivi inclusa la realizzazione di impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché per lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto degli Enti Soci.

Art. 2 - Sede

La Societa' ha sede legale in Cassano Magnago. L'Organo Amministrativo con propria deliberazione, potra' istituire sedi secondarie, filiali, unita' locali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre localita' nazionali.

Art. 3 - Durata

La durata della Societa' e' stabilita sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), l'Assemblea dei soci potra' deliberare la proroga della Societa'.

Art. 4 - Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici di igiene urbana, come di seguito riportato: gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e di tutte le fasi individuate dalle leggi vigenti (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento) e dei residui riutilizzabili, compresa la raccolta differenziata e la loro commercializzazione; realizzazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti citati; realizzazione (compresa la progettazione) delle reti e di tutti gli impianti funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale; gestione e manutenzione del verde pubblico, anche ai fini del recupero delle biomasse; spazzamento neve e servizio assimilati (spargimento sale, etc.); pulizia e drenaggio pozzetti caditoie;; servizi di rimozione dei detriti e dei liquidi sversati a seguito di incidenti stradali; attivita' complementari tecniche e amministrative nel settore Igiene

Urbana (fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività per la determinazione, il calcolo e l'applicazione delle tariffe, anche ai fini dell'introito delle stesse); servizi cimiteriali nel loro complesso.

La Società svolge la attività di realizzazione e manutenzione del patrimonio afferente alla attività di gestione dei servizi affidati.

La Società svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, per tutte le attività afferenti all'oggetto sociale e a supporto degli Enti Soci.

La Società può compiere, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od opportune per la realizzazione dell'oggetto sociale nonché le attività di ricerca connesse a quest'ultimo. La Società può pertanto prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere a favore e nell'interesse di terzi per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria e commerciale.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società può assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma comunque garantiti, nonché partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, ad eccezione delle attività riservate, di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Sono espressamente escluse dall'attività sociale: la raccolta del risparmio tra il pubblico e di altre attività finanziarie di cui al Decreto Legislativo n. 385/93.

La Società opera secondo il modello "in house providing", ai sensi della normativa nazionale e comunitaria applicabile. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla Società dagli Enti Pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Titolo II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE -

OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di euro 53.588,00 (cinquantatremilacinquecentottantotto/00) rappresentato da n. 53.588 (cinquantatremilacinquecentottantotto) quote del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, interamente versato.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni; possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in Società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.

Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 6 - Partecipazione

Le quote di partecipazione sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in misura proporzionale alle partecipazioni di ciascuno.

Le quote sono indivisibili e non è consentita la cessione parziale delle quote.

Possono essere soci Enti Pubblici territoriali che si avvalgono della Società per lo svolgimento di servizi.

La qualità di socio importa l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto, come determinato dalla Banca d'Italia, maggiorato di due punti, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 7 - Trasferimenti e prelazione

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili tra i soci. Esse sono altresì trasferibili a terzi a condizione che siano soggetti giuridici qualificati come Enti Pubblici territoriali e che gli stessi si obblighino ad affidare alla Società la gestione di uno o più servizi.

Il trasferimento delle quote ha efficacia di fronte alla Società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro di Soci.

I soci, esclusi i trasferimenti tra soci, hanno sempre diritto di prelazione. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le

proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle stesse da emettere in caso di aumento del capitale sociale, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'Organo Amministrativo la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della disposizione, dei soggetti interessati alla stessa, del corrispettivo dell'operazione e delle modalità e dei tempi di versamento dello stesso. L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, ove possibile, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo lettera raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società'.

Art. 8 - Quote - Obbligazioni

La qualità di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società' e al presente Statuto.

La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'Art. 2483 Codice Civile, unicamente da investitori professionali, soggetti a vigilanza prudenziale, e non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento e con esclusione di qualsiasi diritto di conversione.

La competenza a deliberare l'emissione di titoli di debito, nominativi, è dell'assemblea dei soci che sarà validamente costituita (sia in prima che in seconda convocazione) con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale e che delibererà con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale.

La delibera di emissione dovrà determinare, a titolo esemplificativo, termini e modalità di emissione e di rimborso del titolo, pagamento degli interessi, forme e modalità di circolazione dei titoli, valore nominale dei titoli, eventuali garanzie, clausole di indicizzazione e/o di subordinazione.

Per la modifica delle condizioni del prestito e delle modalità di rimborso è necessario il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, da calcolarsi per teste.

Per l'organizzazione dei possessori dei titoli si applica la disciplina di cui prevista in tema di società per azioni in quanto compatibile.

La verbalizzazione della decisione assembleare avente ad oggetto l'emissione di titoli di debito dovrà avvenire per atto pubblico notarile.

Art. 9 - Clausola di esclusione

Il venir meno dell'unico o di tutti gli affidamenti del/dei servizi da parte del socio determinerà automaticamente l'esclusione del socio medesimo. In tale caso opereranno le disposizioni contenute nell'art. 2473 c.c. esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

L'intervenuta causa di esclusione pur operando in via automatica dovrà essere riscontrata dall'organo amministrativo e comunicata al socio escluso a mezzo Lettera A.R. e via posta elettronica certificata, anticipata a mezzo fax all'indirizzo risultante pubblicato presso Registro delle Imprese e presso il libro soci tenuto su base volontaria.

L'esclusione ai sensi dello statuto opera per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale. L'organo amministrativo è autorizzato al trasferimento della quota del socio escluso ad un corrispettivo pari al valore di mercato.

In aggiunta a quanto sopra indicato il socio potrà essere escluso qualora non esegua il conferimento prescritto e in questo caso la procedura di esclusione e di cessione della quota sono disciplinati dall' Articolo 2466 del Codice Civile.

Qualora vengano meno uno o più affidamenti per fatti dipendenti dalla volontà del socio (ma ne permanga in essere almeno uno), si provvederà ad una proporzionata riduzione del capitale sociale, salva diversa volontà della assemblea. In tale caso la partecipazione del socio verrà ridotta nella misura pari al valore dell'affidamento venuto meno, determinato dal rapporto tra il fatturato dell'affidamento venuto meno ed il fatturato totale degli affidamenti in capo al socio stesso; i fatturati presi in considerazione saranno quelli riferiti all'ultimo bilancio approvato. Le quote verranno rimborsate secondo il disposto dell'art. 2473 III e IV comma.

Art. 10 - Diritto di recesso

I soci possono esercitare il diritto di recesso secondo quanto disposto dall'articolo 2473 del cod.civ.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione – o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori – oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'Articolo 2473 del Codice Civile.

Art. 10 bis - Ufficio di Coordinamento Intercomunale

Le modalita' di controllo analogo nei confronti della societa' da parte degli Enti Locali soci sono disciplinate in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 267/2000 e quale patto parasociale ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 175/2016, conclusa tra i predetti Enti Locali. Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, disciplinato dalla Convenzione stipulata dagli Enti Locali soci:

- 1) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico nonche' il bilancio di esercizio;
- 2) la relazione sul bilancio predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile di cui all'art. 2409 ter, comma 2 c.c.;
- 3) ogni ulteriore atto indispensabile all'Ufficio di Coordinamento Intercomunale (ovvero all'organo da questa delegato) al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla societa' e dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale.

Salve le competenze attribuite dalla legge agli organi Collegiali dei Comuni, gli Enti Locali soci assumono le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici tramite la Societa' affidataria mediante approvazione dall'Ufficio di Coordinamento Intercomunale, prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali, di piano industriale e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico.

Titolo III - ASSEMBLEA

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' con la legge e lo statuto, obbligano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 - Convocazione

L'Assemblea e' convocata a seguito di deliberazione dell'Organo Amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo della provincia di Varese, mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonche' l'elenco delle materie da trattare individuati in modo chiaro anche se sintetico.

Nello stesso avviso puo' essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

In mancanza delle formalita' suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale ed e' intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica e dei componenti effettivi del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi,

ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 13 - Maggioranze assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la meta' del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi di deliberazioni concernenti:

- a) modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, previa occorrendo deliberazione dell'Organo Collegiale competente dei Comuni soci secondo la vigente disciplina;
- c) piani industriali, cessione ed assunzione di partecipazioni in altre societa';
- d) esclusione del socio ai sensi dell'art. 9 del presente statuto; l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sara' validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale e deliberera' con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale;
- e) revoca dell'organo amministrativo ai sensi dell'Articolo 2383 III° comma del Codice Civile; l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, sara' validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale e deliberera' con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale;

Art. 14 - Modalita' di partecipazione

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 2372 del Codice Civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla societa', la delega potra' essere scritta

anche in calce al biglietto di ammissione.

La rappresentanza puo' essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

Lo stesso socio non potra' rappresentare in assemblea piu' di due soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire nell'Assemblea e la regolarita' delle deleghe.

Gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale ed il direttore generale della Societa' partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione.

Il Presidente dell'Assemblea puo' ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Societa' o consulenti esterni al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

Art. 15 - Presidenza e svolgimento assembleare

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente dell'Organo Amministrativo o dal socio appositamente nominato dall'Assemblea, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto da un notaio.

Il Presidente apre e regola la discussione, indice la votazione e proclama i risultati.

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal segretario, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 16 - Assemblea

Salve le disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, compete all'assemblea deliberare:

- a) sul bilancio;
- b) sulla ripartizione degli utili;
- c) ove consentito ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori e sui loro compensi;
- d) sulla nomina e sul compenso dei sindaci e del Presidente del Collegio

Sindacale;

- e) sulla responsabilita' degli amministratori e dei Sindaci;
- f) sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto. Tali modifiche sono consentite senza la necessita' di delibera da parte dei Consigli Comunali degli Enti Soci, esclusivamente ove non discrezionali e, quindi, ove vincolate dalla legge. Sono salve le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs n. 175/2016;
- g) sul compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) emissione di titoli di debito;
- i) sulla proroga e l'anticipato scioglimento della societa';
- l) sulle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 Codice Civile;
- m) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- n) su ogni altro argomento fissato dalla legge.
- o) su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della societa' riservati alla sua competenza dalla legge, o sottoposti al suo preventivo esame dall'Organo Amministrativo.
- p) sulla revoca dell'organo amministrativo ai sensi dell'Articolo 2383, III° comma del Codice Civile.

Sono tassativamente riservati all'assemblea:

- a) atti gestori, diretti a delineare le relative strategie operative (ad es. il piano industriale), nonche' quelli piu' rilevanti per la vita della societa' stessa;
- b) cessione e assunzione di partecipazioni in altre societa', ove consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se l'Organo Amministrativo, o, in vece, i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea e' ordinata, su istanza dei soci stessi, con decreto del presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

Art. 17 - Diritto dei soci

Gli enti locali soci potranno esercitare i diritti specifici di controllo ed ispezione previsti dalla legge, nonché quelli prescritti nell'ambito della convenzione conclusa tra gli Enti Locali soci ai sensi del precedente art. 10-bis, nonché ancora, limitatamente ai singoli servizi locali da loro affidati alla società, i diritti di controllo ad essi spettanti dall'atto di affidamento, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi.

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 18 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

Qualora sia consentito dalla normativa applicabile, l'Assemblea potrà decidere che la Società sia amministrata, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

In deroga all'art. 2475 del codice civile, l'amministrazione della Società non può essere affidata, congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci.

L'amministratore unico, o se del caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Comune di Cassano Magnago nomina l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione dell'atto di nomina.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli Amministratori della Società, gli Enti Pubblici soci dovranno assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora, ove consentito dalla normativa applicabile, sia nominato un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'ulteriore normativa eventualmente applicabile.

Salvo quanto disposto dall'art. 10-bis del presente statuto ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 19 - Cessazione o sostituzione di Amministratori

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. La cessazione dalla carica di amministratore, oltreché per scadenza del

termine, può avvenire per morte e – secondo quanto previsto all'Articolo 2383, comma III, del Codice Civile - per revoca secondo la regola ivi indicata, con esclusione dell'applicazione degli Articoli 2449 e 2450 del Codice Civile.

La cessazione degli amministratori potrà altresì avvenire per dimissioni ai sensi dell'Articolo 2385 del Codice Civile.

La sostituzione e la cessazione degli amministratori è disciplinata dagli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile.

Art. 20 - Compensi

L'Assemblea può assegnare agli Amministratori un compenso annuale nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di legge in materia.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e non potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 21 - Vice Presidente

E' consentito da parte dell'Organo Amministrativo nominare un Vicepresidente esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e, comunque, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. Può essere convocato, previa comunicazione al Presidente, dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata mediante telefax o altri strumenti telematici, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, da spedire a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via telefax, almeno 48 ore prima della adunanza.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - Presidenza e svolgimento

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione potra' partecipare senza diritto di voto il direttore generale della Societa' il quale avra' la facolta' di intervenire nella discussione.

Il Consiglio puo' riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 24 - Poteri

All'organo amministrativo sono demandati la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci e salvo quanto previsto previsto al precedente art. 10-bis.

L'Organo Amministrativo ha inoltre l'obbligo di relazionare di fronte all'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno sull'attivita' svolta.

Art. 25 - Rappresentanza e deleghe

La rappresentanza legale della Societa' di fronte a qualunque autorita' giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonche' la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, è consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Titolo V - COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Collegio sindacale

Salvo per la prima nomina che viene effettuata nell'atto costitutivo, l'Assemblea elegge, ove necessario per legge, il Collegio Sindacale, costituito dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili per una sola volta, consecutiva.

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale entro i limiti massimi previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Nel caso in cui la società dovesse diventare a pluralità di soci, il Comune di Cassano Magnano nominerà il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri soci i 2 sindaci effettivi e i due supplenti.

Titolo VI - BILANCIO E UTILI

Art. 27 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni ovvero, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 28 - Destinazione dell'utile netto

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure - se la riserva è discesa al di sotto di questo importo - fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo ai soci, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in

tutto o in parte, al fondo di riserva straordinario, fondo sviluppo investimenti, a fondi di accantonamento speciale.

Il pagamento dei dividendi e' effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione entro il termine che verra' annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Societa'.

Titolo VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

DELLA SOCIETA'

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Societa', da qualunque causa determinato, l'Assemblea determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo VIII - NORME FINALI

Art. 30 - Foro competente

Per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti relativi ai rapporti sociali, comprese quelle concernenti la validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro l'organo di controllo e di revisione, da o contro i liquidatori, sarà competente il Foro di Busto Arsizio.

Art. 31 - Disposizione generale e finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti regolanti la materia.